

TI_GERICHTE 12.1996.54 vom 18. April 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.54

FR: TI_GERICHTE 12.1996.54 du 18 avril 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1996.54 del 18 aprile 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In base all'art. 337 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi". Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto secondo il principio generale della buona fede anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 117 II 562, 111 II 245; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag,

E. 5

edizione, Zurigo, 1992, n. 2 ad art. 337 CO). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep. 1985, pag. 130). Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie: - commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale; - gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale. Tale suddivisione non vuole essere esaustiva, in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,

E. 8

edizione, Zurigo, 1991, pag. 464). Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in: BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, opera citata, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto, se del caso adottando altri possibili provvedimenti (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 337 CO), la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464). Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro. La loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, ibidem). Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale

(Rapp , opera citata, pag. 176; Decurtins , Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27). In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione tra le parti, in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA

E. 10

ottobre 1995 in re T./K. SA, in cui sono state assegnate due mensilità alla dipendente incinta che, parzialmente esentata dal lavoro senza riduzione di salario, si dedicava ad attività lucrativa accessoria non concorrenziale). Su questo importo non decorrono interessi di mora prima della decisione giudiziale che riconosce l'indennità e che ne sancisce quindi l'esigibilità da quel momento. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame adesivo. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TOA dichiara e pronuncia I. L'appello 4 marzo 1996 di _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all'istante fr. 500.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 18 marzo 1996 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente: 1. L'istanza è parzialmente accolta. _____, è condannata a pagare a _____, fr. 7'164.90 oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1993 su fr. 4'164.90. 2. Non si prelevano tasse o spese, compensate le ripetibili. IV. Non si prelevano tasse o spese. Compensate le ripetibili dell'appello adesivo. V. Intimazione: _____
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.